



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. nr. 22247/2022/ O.S.P.
Allegati: tabelle ministeriali

Cremona, 4 aprile 2022

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI
= CREMONA =

AI SIGG.RI SINDACI
DELLA PROVINCIA
= LORO SEDI =

OGGETTO: Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Come è noto con il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022, entrato in vigore lo scorso 25 marzo, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022 viene rimodulata la disciplina relativa all'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed altresì sono rideterminati i settori e le attività ove è previsto l'obbligo di esibizione del *green pass base* e di quello *rafforzato*.

Con il termine al 31 marzo scorso dello stato di emergenza, come rappresentato dalla Direttiva del Gabinetto del Ministro dell'Interno in data 1° aprile u.s., sono vigenti articolate disposizioni tendenti al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. In particolare è venuto meno il sistema di suddivisione delle Regioni in zone contraddistinte da diverse colorazioni con una conseguente uniformità di applicazione delle normative in argomento sull'intero territorio nazionale.

Per i profil di maggior interesse, si evidenziano **IN PARTICOLARE**, le previsioni riguardanti: dispositivi di protezione delle vie respiratorie, utilizzo della certificazione verde sia base che rafforzata; obblighi vaccinali; regime sanzionatorio.

Premesso quanto sopra, dal 1° aprile al 30 aprile pp.vv. è necessario l'uso di mascherine di tipo FFP2 e il possesso del *green pass base* per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto pubblico, quali ad esempio treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, e Intercity Notte e Alta Velocità,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a servizi di noleggio con conducente, nonchè per partecipare a spettacoli aperti al pubblico che si tengono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musiche dal vivo, e in altri locali assimilate, nonchè per presenziare ad eventi e competizioni sportive, laddove svolti all'aperto.

Si precisa, che il D.L. 24 prevede che, qualora gli spettacoli ed eventi si svolgano al chiuso, è necessario anche il possesso del *green pass rafforzato*.

Quest'ultima tipologia di certificazione è, altresì, obbligatoria per le attività che abbiano luogo, al chiuso o all'aperto, in sale da ballo, discoteche e luoghi assimilati; nei medesimi contesti, al chiuso, vige anche l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del solo momento del ballo.

Nel medesimo periodo, 1° aprile -30 aprile 2022, la stessa normativa vigente prescrive, diversamente ed esclusivamente l'uso della mascherina di tipo FFP2 al fine dell'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale e di quello scolastico dedicato agli studenti della scuola primaria, secondaria, di primo e secondo grado.

Sempre secondo il D.L. 24, sino al 30 aprile p.v., l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è, inoltre, obbligatorio, in tutti i luoghi al chiuso, diversi da quelli sopra menzionati, ad eccezione delle abitazioni private e dei casi nei quali le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto garantiscano in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Resta confermato che qualsiasi obbligo di impiego delle mascherine non si applica ai minori di anni sei, alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'utilizzo del d.p.i., ai soggetti che debbano comunicare con una persona con particolare disabilità e ai soggetti che svolgono attività sportiva.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Il D.L. 24 detta, altresì, disposizioni relative al possesso delle certificazioni verdi e al loro graduale superamento a seconda della casistica dei servizi e delle attività.

Al fine di una migliore informazione in merito alle attività consentite senza/con green base-rafforzato si allegano le tabelle inviate dal Ministero dell'Interno.

In considerazione di quanto fino ad ora rappresentato, si rende , tuttavia, opportuno richiamare l'attenzione sugli art.5,6 e 7 del Decreto Legislativo in argomento e si rammenta, in particolare, che i titolari e i gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e/o il possesso della certificazione verde, sia base che rafforzata, **continuano ad essere tenuti a verificare che l'accesso agli stessi avvenga nel rispetto delle richiamate previsioni.**

Per quanto, inoltre, concerne le disposizioni relative agli obblighi vaccinali, si precisa che l'art.8 del D.L. 24 estende sino al 31 dicembre 2022 la valenza dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitaria, nonché per tutti i lavoratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa in strutture adibite all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie.

Si segnala con riferimento al personale docente ed educativo della scuola che la vaccinazione rimane requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa limitatamente per le attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove ciò non fosse possibile, i dirigenti scolastici dovranno adibire i soggetti inadempienti dell'obbligo vaccinale ad attività di supporto ad istituzione scolastica.

Circa il regime sanzionatorio si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art.11 del D.L. 24 marzo 2022, n.24.

Infine, sino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, potranno essere sempre emanate ed aggiornate, dal Ministero della Salute in sinergia con altri Ministeri, linee guida e protocolli volti a consentire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Infine, secondo l'art.4 del più volte richiamato D.L. n. 24 viene rivisto il regime dell'isolamento e dell'autosorveglianza, prevedendo, in particolare, per quest'ultima che la stessa, a decorrere dal scorso 1° aprile, si applichi a tutti i soggetti, a prescindere dallo stato vaccinale, che abbiano avuto contatti stretti con persone positive al COVID-19.

Fermo restando in capo allo Scrivente il coordinamento della comunicazione istituzionale e della gestione di ogni criticità di interesse, al fine di assicurare una corretta, trasparente ed univoca, informazione della materia, si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS.LL. che vorranno, da subito, programmare, d'intesa con i Vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, mirate attività di controllo e adeguati servizi, considerando la cessazione dello stato emergenziale e la ridefinizione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Si assicura, infine, la disponibilità costante e puntuale dello Scrivente a convocare, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

IL PREFETTO

Corrado Conforto Galli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Corrado Conforto Galli', written over a faint circular stamp or watermark.